

L'ESPERIENZA DI APPLICAZIONE DELL'ISTRUZIONE NEI TRIBUNALI LOCALI — ITALIA

Nell'impostare la presente comunicazione ho sollecitato la collaborazione dei tribunali ecclesiastici regionali, in Italia competenti dal 1938 per la cognizione e l'eventuale dichiarazione della nullità del patto nuziale. Ciò per rendere meno soggettiva e più articolata la mia comunicazione. Approfitto dunque subito sia per ringraziare coloro che mi hanno fatto pervenire loro osservazioni e suggerimenti; sia per precisare che nella mia esposizione non riferirò in maniera analitica e completa tutto quanto mi è stato inviato, limitandomi a raccogliere e a organizzare in uno schema sistematico le osservazioni che mi sono sembrate sia di maggiore rilievo, sia di più frequente ricorrenza nei contributi che mi sono pervenuti.

Lo schema sistematico che intendo adottare, in particolare, dopo alcune indicazioni di carattere più complessivo sull'accoglienza dell'Istruzione *Dignitas connubii* (= DC), ne evidenzierà alcuni snodi avvertiti come di maggiore importanza, suddivisi secondo le fasi strutturali del processo matrimoniale canonico.

1. Accoglienza della DC

Un primo dato che mi sembra opportuno segnalare è che, nel contesto italiano, DC è stata *sostanzialmente accolta in modo pacifico*, ossia senza acute e tanto meno massicce contestazioni. Nella prassi dei tribunali, infatti, DC viene comunemente utilizzata come riferimento normativo vincolante, pur nella consapevolezza della sua collocazione, nella gerarchia delle fonti, in una posizione subor-

dinata rispetto al Codice, ossia rispetto a ciò che è propriamente legge, almeno per quanto *DC* risulta essere additiva rispetto a prescritti propriamente legislativi.

Solo recentemente — per intenderci nel contesto del dibattito che ha immediatamente preceduto e poi seguito il recente Sinodo straordinario dei Vescovi dello scorso ottobre — mi è stato dato di cogliere alcune voci che, aspirando ad un ulteriore snellimento¹ del processo matrimoniale canonico se non addirittura a un suo superamento², hanno per logica conseguenza messo in discussione rispettivamente l'impianto o la stessa sussistenza di una istruzione quale *DC*.

2. Aggiornamento dei Regolamenti dei Tribunali

Un aspetto particolare che pure mi sembra utile segnalare è che la pubblicazione di *DC* ha condotto alcuni tribunali regionali a ritenere di dovere *aggiornare i loro Regolamenti*, previsti dall'articolo 1 §3 delle Norme emanate dalla Conferenza episcopale italiana soprattutto circa il regime amministrativo dei tribunali e circa l'esercizio del patrocinio presso gli stessi³.

Non tutti hanno ritenuto di dover ritoccare i loro Regolamenti alla luce di *DC*. La spiegazione di ciò, almeno quella che posso ipotizzare, è triplice: in primo luogo, i Regolamenti dei vari tribunali non contenevano disposizioni

¹ Per la verità spesso più evocato che precisato nei suoi possibili contenuti.

² Anche qui, a ben vedere, raramente provandosi a disegnare in modo minimamente articolato in cosa questo *quid aliud* potrebbe consistere, come ad esempio circa la spesso evocata (ma poco precisamente e realisticamente ipotizzata nel suo funzionamento) procedura amministrativa. Per qualche osservazione in merito cf. P. BIANCHI, «Risposte al questionario per il Sinodo. Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/2», *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014) 314-320.

³ Ad esempio, vengono valutati in modo positivo gli articoli 45-47 che ripartiscono in modo chiaro i compiti spettanti al tribunale collegiale, al suo preside e al cosiddetto ponente.

patentemente contrarie non solo alla legge (come è ovvio) ma anche alla comune prassi canonica, non necessitando quindi di macroscopiche correzioni; in secondo luogo, appare chiaro che disposizioni regolamentari eventualmente contrarie a *DC* cessavano di avere vigore con la pubblicazione di questa, non essendo i Regolamenti leggi particolari, idonee quindi a derogare all'Istruzione; in terzo luogo, eventuali disposizioni di *DC* additive rispetto al Codice e non già contenute nei Regolamenti non necessitavano certo di doversi essere inserite per acquisire efficacia nel tribunale di riferimento.

3. Alcuni temi di carattere generale

Passando ora a indicare *alcuni temi di carattere ancora generale* (rispetto alla concreta dinamica del processo) relativamente alla ricezione di *DC* nel contesto italiano, credo che gli aspetti maggiormente significativi possano risultare i seguenti.

3.1 *Coordinamento delle normative*

Il massimo pregio che viene attribuito all'Istruzione è quello di aver coordinato le normative — presentate dal Codice in luoghi diversi — relative da un lato al processo ordinario dall'altro al processo specificamente destinato alla dichiarazione dell'eventuale nullità matrimoniale, tenendo conto della specialità di quest'ultimo secondo il principio ermeneutico espressamente indicato nel can. 1691⁴.

DC, in altre parole, non solo avrebbe assicurato una più coordinata — e quindi anche più agevole e sicura — applicazione delle norme processuali alla detta materia, ma anche l'avrebbe tendenzialmente resa più rispondente alla

⁴ Cf. G.P. MONTINI, «L'Istruzione *Dignitas Connubii* nella gerarchia delle fonti», *Periodica de re canonica* 94 (2005) 417-476, dove il can. 1691 viene indicato come chiave di lettura di tutta la normativa processuale relativa alle cause di dichiarazione di nullità del patto nuziale.

specialità dell'oggetto del processo volto all'accertamento della nullità o meno di un matrimonio.

3.2 *Natura non contenziosa del processo matrimoniale*

Un pregio che viene indicato e che viene visto come conseguente a quello subito sopra segnalato è pure quello della scelta dell'Istruzione di evitare il più possibile il linguaggio proprio del processo contenzioso e tutti quei termini (per quanto tecnici e per quanto consacrati da una lunga tradizione) che potrebbero far percepire il processo come una dinamica litigiosa soprattutto quanto ai coniugi⁵.

A tale proposito ritengo utile spendere una parola sulla sottolineatura che spesso viene fatta circa la natura non contenziosa del processo matrimoniale canonico, ricognitivo ed eventualmente dichiarativo della nullità del patto nuziale. Tale affermazione è sicuramente esatta nella misura in cui vuole precisare che l'oggetto della procedura non è la condanna dell'altra parte a una determinata prestazione o al riconoscimento di un diritto a favore dell'attore. Più problematica, invece, appare laddove fosse prodromica all'attenuazione delle tutele dell'altra parte nel processo; oppure alla espansione del potere di messa in discussione della validità del vincolo al di là dell'iniziativa dei due diretti interessati e con molta maggiore ampiezza rispetto a quanto oggi consentito per il Promotore di giustizia.

3.3 *Inserimento dei documenti tra CIC e DC*

Un aspetto ulteriore del coordinamento positivamente realizzato da DC è reperito nello sforzo di recepire nel testo dell'Istruzione interpretazioni autentiche, indicazioni magisteriali e orientamenti giurisprudenziali maturati fra l'entrata in vigore del Codice e la pubblicazione di DC: quindi fra il 1983 e il 2005.

⁵ Cf. B. UGGÉ, «La terminologia non contenziosa dell'istruzione *Dignitas connubii*», *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005) 364-375.

3.4 Disposizioni che riguardano acattolici

Fra le disposizioni che vengono segnalate come positivamente accolte vi è sicuramente l'opportuno chiarimento concernente sia la legittimazione attiva degli acattolici (battezzati o meno) a proporre una causa di nullità matrimoniale avanti un tribunale della Chiesa cattolica latina (cf. articolo 3 §2), sia la disciplina (soprattutto) sostanziale e processuale da applicarsi nel caso (cf. articolo 2 §§2 e 4)⁶.

Dati i sempre più frequenti spostamenti (se non le vere e proprie migrazioni) che caratterizzano la nostra epoca, queste determinazioni prescritte da *DC* appaiono davvero decisive e utili per la prassi processuale canonica.

3.5 Patrono unico

Invece un tema che parte della dottrina aveva molto caldeggiato⁷ e che era stato accolto con molto entusiasmo al momento della pubblicazione di *DC* ha perso nel tempo e per così dire molto del fascino iniziale. Intendo riferirmi alla possibilità, esposta nell'articolo 102 dell'Istruzione, che i coniugi siano assistiti da un unico Patrono, ossia una figura che assomma le funzioni di procuratore ed avvocato: *DC* indica le due funzioni con la disgiuntiva *vel*, ma appare chiaro che esse possono essere cumulate e la dottrina ne parla infatti in modo unitario.

Tale evoluzione in termini più problematici⁸ si è verificata — almeno nel contesto di riferimento del presente articolo — per una serie di motivi. In primo luogo i risparmi

⁶ Cf., ad esempio per gli acattolici, soprattutto occidentali: P. BIANCHI, «Il giudice ecclesiastico e il matrimonio dei protestanti: quale diritto sostanziale deve applicare nella verifica della sua validità?», *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010) 259-274.

⁷ Forse quella a meno vivo contatto con la concreta prassi processuale.

⁸ Su tale aspetto vedi le chiare e persuasive osservazioni di M. MINGARDI, «Il litisconsorzio attivo. Nota sull'art. 102 *Dignitas connubii*», *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010) 69-75.

di tempo che sono consentiti da tale possibilità non sono sempre così chiari e rilevanti, anche se in qualche misura non possono essere negati⁹. In secondo luogo, la prassi ha messo in luce che il cosiddetto litisconsorzio attivo dei coniugi è esposto a un notevole rischio di labilità, in quanto esso presuppone non solo (come si potrebbe pensare superficialmente) il comune desiderio di ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio; ma richiede anche l'accordo sulla lettura della propria vicenda matrimoniale, sui motivi di nullità da dedurre, sulle prove da indurre, nonché sull'effettiva disponibilità a renderle utilizzabili. Un disaccordo su anche uno solo di tali punti è destinato a porre in crisi l'azione comune. In terzo e ultimo luogo, per quanto per fortuna in casi isolati, la possibilità del ricorso all'unico Patrono ha persino presentato aspetti assai problematici sotto il profilo deontologico¹⁰.

⁹ Ad esempio, nel caso di coniugi co-attori, potrebbero essere abbreviati i tempi per rispondere alla citazione o per visionare gli atti pubblicati, anche se non bisogna dimenticare — per stare anche solo agli esempi fatti — che la citazione deve riguardare anche il Difensore del vincolo, il quale deve avere un congruo tempo per assumere la sua posizione; e che il Patrono dovrà pur sempre disporre di un tempo congruo per esaminare gli atti, per discuterne con i propri assistiti e per predisporre eventuali nuove domande istruttorie.

¹⁰ Mi spiego con un esempio. In una causa dove i coniugi risultavano entrambi parti attrici, dopo la pubblicazione degli atti di una deludente istruttoria, il comune Patrono fece una serie di domande istruttorie supplementari. Tutto bene, si dirà. Solo che il Patrono concluse la sua istanza chiedendo che una delle parti, indicata come «convenuta», non venisse portata a conoscenza dei nuovi elementi di prova indotti. Il tribunale lesse ciò come la prova che la possibilità del Patrocinio comune era stata utilizzata per così dire per tagliar fuori una parte (magari meno interessata o meno facilmente gestibile) dal processo, convincendola che la firma sul mandato e una deposizione l'avrebbero sollevata da ogni altro incomodo. Di fronte però all'emergere di difficoltà probatorie, tale espediente mise subito in luce tutta la sua precarietà, oltre che rivelare il suo non corrispondere in modo reale alla posizione processuale delle parti.

4. Fase introduttiva del processo

Passo ora all'esame degli aspetti più di dettaglio e che, anche alla luce dei contributi raccolti, sono apparsi nel contesto italiano come di maggiore rilievo in *DC*, articolandone l'esposizione sulla falsariga delle concrete fasi del processo. Non si può dunque che principiare dalla sua *fase introduttiva*.

4.1 Documenti allegati al libello

Se molto rilievo ha avuto, dall'angolo visuale della dottrina, il divieto (statuito nell'articolo 116 §3 *DC*) di esigere una perizia previa come allegato a un libello che proponga una domanda di riconoscimento di invalidità del patto nuziale basata sulla incapacità psichica di cui al can. 1095¹¹, ben maggiore rilievo dovrebbe avere la disposizione utilissima prevista nell'articolo 117, ossia di allegare quanto più possibile al libello la documentazione pertinente alla causa. In un momento storico dove molto si insiste sulla tempistica delle procedure canoniche, sconcerta il vedere come in non poche occasioni le parti — soprattutto laddove assistite da difensori professionali — non accludano al libello documenti (ad esempio clinici) già in loro possesso, oppure non si preoccupino di procurarseli prima della proposizione della domanda. Un'attenzione di questo tipo, laddove coltivata con coerenza, consentirebbe invece di rendere più semplici e celeri le istruttorie, senza inutili attese per reperire e produrre i detti documenti, o senza la necessità di

¹¹ Una prassi, da un lato, circoscritta ad alcuni ambienti e dall'altro evidentemente esorbitante rispetto al suo scopo di evitare domande pretestuose e temerarie. Infatti, il vero rimedio a ciò è l'esercizio da parte del Preside in causa della sua responsabilità nell'ammissione del libello, verificandone con serietà la non manifesta infondatezza. Il cosiddetto *fumus boni iuris* della domanda emergerà poi non necessariamente da una perizia. In alcuni casi sì; in altri discenderà da elementi di storia clinica allegati al libello (per esempio cartelle cliniche di ricoveri o relazioni di curanti), oppure da dati storici della stessa vicenda che nel libello viene esposta.

dover ricorrere all'audizione di molti testimoni, spesso proposti in numero elevato e non sempre ben selezionati¹².

Anzi — ma in ciò esprimo un mio parere personale, che lascio alla dottrina discutere — il precetto dell'articolo 117 potrebbe avere per così dire un'espansione rispetto anche ad altri mezzi di prova, soprattutto quella testimoniale. Mi spiego: alcuni avvocati, nel preparare la causa, si fanno predisporre dai potenziali testi un sunto di quanto conoscono della vicenda¹³; in alcuni casi, ho visto allegate al libello queste dichiarazioni. Mi domando se esse non potrebbero risultare utili anche per il giudice, aiutato da esse a scegliere i testi che appaiono più informati e a concentrare meglio sul tema di causa la loro deposizione, pur certo non limitandola alla mera conferma dello scritto.

4.2 *Ammissione del libello*

Di grande utilità è la sistematizzazione, integrativa rispetto al Codice, che *DC* propone in materia di ammissione e reiezione del libello, ad esempio dando delle indicazioni circa l'ipotesi di manifesta infondatezza della domanda (cf. articolo 122) e chiarendo definitivamente a chi debba essere indirizzato il ricorso in caso di rigetto del libello medesimo¹⁴;

¹² Anche qui mi spiego con esempi. Un primo: lunghe liste di testi comuni in cause di natura essenzialmente tecnica, dove documenti o relazioni cliniche sarebbero di maggior rilievo. Un secondo: testi che mai hanno conosciuto una delle parti (sulla quale magari grava il motivo di nullità proposto) e che hanno un certo interesse all'esito della causa, quali il nuovo convivente della parte attrice se non addirittura i genitori di lui (il convivente, intendo).

¹³ Salvo miglior giudizio, ritengo tale prassi del tutto corretta. L'avvocato ha il dovere di non istruire e subornare i testimoni. Ma ha anche il dovere di scegliere quelli effettivamente utili alla causa: un modo di rendersene conto è quello di far fissare per iscritto i loro ricordi soprattutto sui temi oggetto di approfondimento.

¹⁴ Sul tema del rigetto del libello cf. R. CAMPISI, *I motivi di reiezione del libello. Prassi dei Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani e giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2007, 210.

anche se si deve dire che non sempre, nella prassi concreta, la reiezione soprattutto parziale del libello appare (congruamente) motivata, attenzione questa che appare del tutto conveniente con l'atteggiamento che il tribunale dovrebbe avere nei confronti delle parti, motivando e chiarendo il più possibile le proprie decisioni e i propri provvedimenti.

Nel contesto della tematica dell'ammissione del libello, deve essere richiamata la possibilità di indagine — quanto soprattutto alla competenza del tribunale e quanto al merito della domanda — che emerge dalla considerazione coordinata degli articoli 119 §2 e 120. In merito a tale possibilità — previa alla radicazione della causa e all'instaurazione della relazione processuale almeno con l'altro coniuge, perché il Difensore del vincolo vi può essere opportunamente coinvolto — non avrei dati statistici da offrire. Dal limitato punto di vista del tribunale ove presto servizio, posso però segnalare che la sua per quanto eccezionale attuazione ha condotto all'ammissione o al rigetto più oculati del libello, magari conducendo subito ad accantonare motivi di nullità che, anche solo a seguito della istruttoria sommaria esperita in tale fase preprocessuale, avevano evidenziato ulteriormente la loro precarietà, consentendo così la concentrazione dell'istruttoria¹⁵ sui temi che apparivano invece forniti di un adeguato *fumus boni iuris*. È un altro mezzo, consentito dalla

¹⁵ Non è infrequente trovarsi di fronte a libelli che propongono cinque o sei capi di nullità, il cui fondamento risulta, dal libello e dai suoi allegati (anche se le norme indicano che il fondamento della domanda dovrebbe già apparire *ex ipso libello*; cf. can. 1501 §2, 4° e articolo 121 §1, 4° DC), del tutto precario: ad esempio proposte di incapacità consensuale solo sulla base della giovane età (magari però di venticinquenni) o del fatto di aver contratto matrimonio a seguito di una gravidanza. Per quanto non c'è dubbio che un matrimonio possa essere invalido per più di uno dei motivi previsti dall'ordinamento; e per quanto non sia facile ricondurre le vicende umane agli schemi in qualche misura rigidi previsti dalla normativa, la prospettazione di numerosi motivi di nullità lascia spesso l'impressione (purtroppo altrettanto spesso confermata dai fatti) di una preparazione sommaria ed azzardata della causa.

legislazione già vigente, che consente uno snellimento del processo e un risparmio di tempi e di atti prodromici alla sua conclusione.

4.3 *Irreperibilità di una parte in causa*

Un elemento riconosciuto come positivo nella Istruzione, che ne ha favorito quindi una positiva ricezione, è il chiarimento fornito negli articoli 132 e 134 in merito sia all'eventualità che uno dei coniugi parte in causa risulti irreperibile; sia alle notifiche da farsi al coniuge cosiddetto convenuto in relazione al suo atteggiamento processuale. Si tratta di utili precisazioni che, limitando in modo graduale (in rapporto al contegno processuale del coniuge non proponente la domanda) le notifiche da effettuarsi, concorrono alla semplificazione e allo snellimento della procedura.

4.4 *Decreto di ammissione di libello nella prassi del tribunale Lombardo*

Per quanto non attenga strettamente al tema della ricezione di DC, mi permetto di segnalare una prassi invalsa nel tribunale Lombardo, sia perché è divenuta nota¹⁶; sia perché è in qualche modo legata al tema, oggi molto sentito, della celerità dello svolgimento dei processi di nullità matrimoniale. La prassi è la seguente: nel decreto di ammissione del libello, il Preside formula la proposta del dubbio di causa, avvertendo tutti i destinatari del decreto che, in difetto di eccezioni sulla formulazione nei termini previsti¹⁷, essa diverrà definitiva senza altre formalità; il che vuol dire senza la redazione e la notifica di un nuovo decreto, cosa che rappresenta appunto un risparmio di tempo e di atti.

¹⁶ Ne ha accennato in un suo contributo J. LLOBELL, «La pastoraltà del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo», in C.J. ERRAZURIZ M. – M. ANGEL ORTIZ, ed., *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Roma 2014, 140-142.

¹⁷ Che sono di quindici giorni dalla notifica del decreto.

Tale prassi si fonda sul dato di fatto che, per sé, eccezioni sulla formula del dubbio vengono sollevate rarissimamente e che, stante la formula divenuta definitiva, gli altri interessati hanno davanti a sé tutto il processo per comunicare la loro posizione sul merito della causa, di provarla e di argomentarla. Naturalmente se, alla notifica della provvisoria formulazione del dubbio di causa facesse seguito la proposta di nuove domande giudiziali, di nuovi capi (da parte dell'altro coniuge, il convenuto, per intenderci), si procederebbe in tal caso con un nuovo decreto ai sensi del can. 1514 e dell'articolo 136 DC.

5. Fase istruttoria

Passo ora alla considerazione di alcuni aspetti che concernono la *fase istruttoria* del processo, quella cioè propriamente probatoria dello stesso, limitandomi ai temi di maggiore rilievo.

5.1 *Illiceità dell'acquisizione della prova*

Qualche perplessità — sollevata pure in dottrina¹⁸ — è connessa all'aver esteso il concetto di illiceità della prova anche al modo di acquisizione della stessa, come effettuato nell'articolo 157 §1 DC. Se ciò in linea teorica può apparire ineccepibile — perché in campo giuridico forma e sostanza non sono sempre chiaramente distinguibili e perché il far valere la propria ragione in un giudizio è un obiettivo che non può essere perseguito in forme illegali o immorali (alcuni estendono infatti anche alla sfera della moralità il requisito della liceità della prova), dovendosi in pratica escludere che possa essere considerata utile una prova non lecita — in pratica potrebbe tuttavia prestare il fianco al

¹⁸ Ad esempio, si veda l'articolo di A. BRZEMIA-BONAREK, «Une preuve obtenue d'une manière illicite selon l'instruction *Dignitas con-nubii*», *Periodica* 102 (2013) 307-315.

prevalere di una mentalità formalistica e favorire eccezioni procedurali che potrebbero compromettere l'acquisizione in giudizio di elementi utili per l'accertamento della verità, che del giudizio è lo scopo ultimo.

In merito, non si può che raccomandare da parte del giudice un grande equilibrio, in quanto dovrà bilanciare caso per caso esigenze probatorie da un lato e liceità della prova dall'altro, soprattutto laddove l'eccezione circa la liceità della prova venga sollevata *quoad modum acquisitionis* della medesima.

5.2 Cause incidentali

Connesso a questo tema è il timore — che come cercherò di spiegare può forse però essere ridimensionato — che si coglie in alcuni dei suggerimenti che mi sono pervenuti, di un possibile uso strumentale delle cause incidentali alle quali *DC* dedica una sezione particolare (gli articoli 217-228), volta a renderne più agevole la trattazione, ma anche a limitarne la proposizione e l'ammissione *leviter* (avverbio usato nell'articolo 218), ossia con leggerezza, con superficialità, con poca responsabilità rispetto a un corretto comportamento nella dinamica processuale.

La maggior parte delle cause incidentali che viene proposta è relativa a mia conoscenza al tema delle prove. Ed è proprio qui che si trova a mio giudizio la possibilità di ridimensionare il detto timore di un loro uso strumentale. Infatti — anche prescindendo dalla possibile domanda teorica se la questione circa l'ammissione o il rigetto di una prova corrisponda esattamente alla natura di una causa incidentale¹⁹ — le questioni attinenti rigetto e ammissione

¹⁹ La natura della causa incidentale è quella di una questione la cui soluzione viene di norma e logicamente richiesta previamente alla definizione della causa principale. È questa la definizione del can. 1587, ripresa dall'articolo 217 *DC*.

delle prove trovano nella normativa canonica una disciplina specifica, ossia il can. 1527 §2 e l'articolo 158 §1 DC, che vede anche la opportuna precisazione del soggetto investito di tale incombenza, chiarendo che l'*ipse iudex* del canone è il Collegio, laddove naturalmente la causa sia trattata — come è normale in Italia — da un tribunale collegiale²⁰. Ho detto rigetto e ammissione, perché appare del tutto chiaro, peraltro, che le disposizioni appena richiamate, per sé espressamente disciplinanti il ricorso contro la non ammissione di una prova, dovranno essere applicate analogicamente anche alla trattazione dell'eventuale ricorso contro l'ammissione di un mezzo istruttorio. Ebbene, questa disciplina specifica consente di dominare abbastanza agevolmente il timore cui sopra si è fatto cenno. Sia per la semplicità procedurale che la caratterizza: la questione controversa andrà deferita al Collegio, dando un breve termine alle parti per eventuali osservazioni, e poi decisa con decreto. Sia poi perché la sua definizione non potrà essere oggetto di ulteriore ricorso, dal momento che le norme che presiedono a tale eventualità affermano chiaramente che la questione dovrà essere decisa *expeditissime*, ossia escluso un ulteriore appello, secondo la spiegazione che di tale formula avverbiale danno il can. 1629, 5° e l'articolo 280 §1, 5° DC²¹.

5.3 *Tempo non sospetto*

Venendo ad alcuni specifici mezzi di prova e quanto anzitutto alle testimonianze, un costante apprezzamento si trova a proposito del chiarimento del concetto di tempo non

²⁰ Sottolinea la specificità della normativa in materia di ricorso in tema di prove ad esempio G. Maragnoli, nel commento alla sezione sulle cause incidentali in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013, 449.

²¹ DC 222 §2 applica tale limitazione quanto ad ulteriori ricorsi anche alle cause incidentali propriamente dette.

sospetto, introdotto nell'articolo 201, 3° fra i criteri di valutazione del peso probatorio delle stesse. Chiarimento nel senso che detta precisazione si aggiunge agli altri criteri dettati dal can. 1572 del Codice.

Si ritiene comunemente molto opportuna questa specificazione, in quanto il criterio del tempo sospetto non sempre veniva applicato in modo adeguato, ad esempio confondendolo semplicemente con l'epoca postnuziale dell'informazione riportata dal testimone. Il criterio del momento in cui il testimone è stato informato di quanto riferisce può quindi essere applicato con maggiore sicurezza ed elasticità, per quanto in coerenza con gli altri criteri di valutazione della testimonianza e senza ingenuità²².

5.4 Autenticità dei documenti

Quanto ai documenti, poco perspicua continua ad apparire la norma prevista all'articolo 188 *DC*, relativamente all'ammissibilità, come elementi di prova, di lettere anonime. Sia per il senso di riprovazione morale che accompagna simili documenti; sia perché la condizione prevista nell'Istruzione — ossia che dette lettere anonime *facta referant quae et quatenus aliunde comprobari possint* — appare togliere solo ogni vera utilità. Infatti, se i fatti cui essi

²² L'epoca dell'apprendimento della informazione non è infatti del tutto irrilevante. Sia nel senso della sua distanza dal fatto oggetto dell'informazione: poni un teste al quale vent'anni dopo le nozze taluno dica di essersi sposato escludendo la prole. Non si può infatti omettere di interrogarsi se tale dichiarazione sia esente dagli influssi che, salva sempre la buona fede, il tempo trascorso e il ripensare alle proprie vicende possano aver esercitato sullo stesso ricordo del dichiarante (per esempio trasformando in esclusione quello che allora era un semplice rinvio o una poca predisposizione). Sia nel senso della sua relativa vicinanza al processo, accadendo ad esempio la comunicazione al (potenziale) teste dopo la separazione e dopo l'essersi ricostruita una vicenda sentimentale che si vorrebbe regolarizzare anche dal punto di vista ecclesiale, pur senza ancora avere individuato nella causa di nullità matrimoniale il mezzo tecnico per farlo.

si riferiscono possono essere altrimenti provati, non si vede quale apporto specifico le lettere anonime possano fornire. A meno che esse debbano intendersi come l'occasione, lo spunto, il pretesto, per indagare circa fatti non ancora conosciuti nell'ambito della causa e che potranno in seguito essere accertati e comprovati a partire appunto dalla segnalazione anonima. Anche in questo caso, tuttavia, questa possibilità appare meno confacente alla dignità del processo canonico.

Sempre quanto ai documenti, qualche tribunale evidenzia come l'osservanza rigorosa del can. 1544 e dell'articolo 190 *DC* quanto al fatto che i documenti possano avere valore di prova solo se depositati in originale o copia autentica, potrebbe causare la necessità di estromettere dagli atti documenti importanti per la definizione della causa ma non muniti di quelle qualità formali. Per quanto la sicurezza circa l'autenticità delle prove sia un elemento da non trascurare anche per mezzo di questa garanzia, si osserva che, nella prassi dei tribunali italiani, vengono ammesse agli atti anche semplici fotocopie — di documentazione clinica, pubblica (ad esempio atti giudiziari civili) o anche privata (ad esempio lettere o stampa di *e-mail*) — a condizione che non vi siano motivi per sospettare della loro contraffazione e che non vengano contestate dalle altre parti del processo appunto quanto alla loro autenticità.

5.5 Perizie

L'aspetto della dinamica probatoria del processo dove l'influsso di *DC* è stato tuttavia più marcato ed è ritenuto complessivamente più positivo è stato quello inerente le perizie, soprattutto nelle cause relative alle ipotesi di incapacità psichica al matrimonio previste nel can. 1095.

In primo luogo, si apprezza l'esplicito riferimento, nell'articolo 203 §1, al can. 1095, a chiarimento del generico concetto di *morbus mentis* del can. 1680, che poteva pre-

starsi anche a letture non coerenti se non paradossali, ritenendo obbligatoria la perizia in casi di psicopatologia maggiore e non invece negli sfumati campi delle caratteropatie, dei disturbi della personalità, della immaturità.

In secondo luogo, viene ritenuta opportuna l'esplicitazione, fatta all'articolo 205 §2, della necessità di un orizzonte antropologico, da parte del perito, compatibile con quello dell'ordinamento canonico. Infatti, per quanto la principale qualità che deve chiedersi al perito sia quella della competenza professionale (e infatti la esige il §1 del medesimo articolo), non c'è dubbio che un'eventuale radicale divergenza di orizzonti fra giudice e perito sul fronte della concezione della persona umana e del matrimonio non potrebbe che rendere meno proficuo il loro dialogo, con mal comprensioni o equivoci forieri poi quasi inevitabilmente di errori nella valutazione canonica del caso. A tale proposito, si deve aggiungere che, nella prassi dei tribunali italiani, è apparsa giustamente cadere nel vuoto quella lettura forzosa che (soprattutto da parte di qualche voce dottrinale) aveva paventato che il §4 dell'articolo 56²³ attribuisse funzioni indebite al Difensore del vincolo nelle cause di incapacità, addirittura di controllo e di censura rispetto al giudice. Infatti, se si legge senza pregiudizi e senza dietrologie ideologiche quella disposizione, ci si può facilmente rendere conto che quanto viene richiesto al tutore del bene pubblico è solo di svolgere osservazioni ragionevoli circa la qualità di una perizia (sua riposta a domande adeguate, sua eventuale contrarietà rispetto ai principi della antropologia

²³ Lo riporto per completezza: «In causis ob incapacitates de quibus in can. 1095, ad eum spectat videre num quaestiones perspicue perito propositae sint quae ad rem faciant nec eiusdem competentiam ultra-grediantur; animadvertere num peritiae principiis anthropologiae christianae nitantur atque scientifica methodo confectae fuerint, iudici indicando quidquid in favorem vinculi in eis efferendum inveniat; in casu sententiae affirmativae, in tribunali appellationis clare significare si quid in peritiis contra vinculum a iudicibus non recte perpensum fuerit».

cristiana, eventuali perplessità sotto il profilo metodologico), sia all'interno dello svolgimento del grado di giudizio, sia eventualmente nel motivare l'interposizione o la prosecuzione di un appello. Niente di più di quanto la legge consente e impone al Difensore del vincolo.

In terzo luogo, l'aspetto circa il quale *DC* appare avere avuto un impatto maggiore nella prassi dei tribunali italiani, è quello relativo ai quesiti da proporre al perito, così come determinati dai tre paragrafi dell'articolo 209. Ossia: la domanda propriamente clinica, relativa cioè alla presenza di una anomalia nel soggetto probando incapace, con le conseguenti precisazioni sulla sua insorgenza, gravità, prognosi (§1); e la domanda che tende a facilitare la cosiddetta traduzione del dato clinico in vista della sua sussunzione nelle categorie canoniche (§2), senza tuttavia spingere il perito a formulare risposte di carattere propriamente giuridico (§3). Per quanto di mia conoscenza, le indicazioni contenute nell'articolo 209 *DC* hanno avuto un impatto positivo nella prassi giudiziaria, aiutando a formulare quesiti più idonei per l'aspetto di competenza del perito, senza in pratica investirlo della definizione della causa, come avveniva chiedendogli se Tizio avesse la necessaria discrezione di giudizio oppure se Caio fosse capace di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Il porre domande più adeguate presuppone anche una migliore comprensione del ruolo specifico del perito nella causa, al di là della mera enunciazione retorica della distinzione fra perito e giudice, che resta *peritus peritorum*.

Infine e in quarto luogo, anche se su questo punto *DC* si limita a ribadire il Codice, solo esplicitando la possibilità di riconoscimento o conferma della perizia (cf. articolo 211), appare che nella prassi dei tribunali italiani si faccia strada meno eccezionalmente la *recognitio peritiae* intesa in senso più forte, ossia come possibilità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, che non possono che svolgere una funzione positiva ai fini di una migliore comprensione del caso e,

quindi, anche di un suo più giusto giudizio da parte del tribunale: giusto proprio in quanto più adeguato alla realtà.

5.6 *Prova della non consumazione del matrimonio*

Per concludere questi brevi cenni inerenti la fase istruttoria del processo di nullità matrimoniale alla luce delle ricadute su di esso della *DC*, segnalo un'osservazione che mi è stata proposta in merito a un'eventualità che, per quanto non frequentemente, può verificarsi nell'istruzione di un caso: ossia quella dell'emergere della prova della non consumazione del matrimonio e del formarsi della volontà delle parti di passare al procedimento amministrativo di scioglimento del vincolo matrimoniale. Si tratta della possibilità di cui al can. 1681, ulteriormente determinata dalla *Litterae circulares* del 20 dicembre 1986 della Congregazione per i Sacramenti, nonché dagli articoli 153-154 *DC*.

Tralasciando altri aspetti di tale snodo procedurale, si fa osservare che — in una situazione come quella italiana di tribunali interdiocesani, ma sembra che questa sia una soluzione piuttosto diffusa e promossa anche altrove, per assicurare personale adeguato e strutture funzionanti — la necessità ribadita dall'articolo 254 §1 che il Moderatore del tribunale, almeno sul tema dell'eventuale scandalo, debba sentire il Vescovo proprio dell'oratore si rivela talora un adempimento che non conferisce molto a quella ricerca dalla rapidità che appare essere una delle ragioni che spingono al passaggio dalla via giudiziaria a quella amministrativa.

6. Fase di discussione

Quanto alla *fase di discussione* della causa, a seguito della pubblicazione degli atti e del decreto di *conclusio in causa*, una fase la cui disciplina l'Istruzione suddivide in tre capitoli che vengono a comporre il titolo IX del documento, metto in luce solo alcuni aspetti, che mi sembrano meritevoli di maggiore considerazione.

6.1 *Atto posto sotto segreto*

Come noto, DC ha cercato di apportare chiarimenti alla disciplina relativa alla eccezionale possibilità di porre qualche elemento di prova sotto segreto, come previsto dal can. 1598 §1. La soluzione escogitata dagli articoli 230 e 234 — in particolare l'esplicitazione che il segreto concerne i coniugi-parti²⁴ e che l'atto posto sotto segreto può essere fatto conoscere ai loro avvocati — non risolve tutti i problemi proposti dalla fattispecie²⁵.

Anche in questo caso appare difficile reperire un equilibrio preconfezionato e valido per tutti i casi fra tutela del diritto di difesa, che dovrebbe restare *integrum*, e segretazione di un elemento di prova, più o meno importante per la definizione della causa, aspetto (questo dell'importanza decisiva dell'elemento nascosto a una delle parti) su cui pure la dottrina si divide²⁶. Sarà di volta in volta la prudenza del giudice a valutare da un lato l'effettiva serietà del gravissimo pericolo paventato, senza ad esempio indulgere a com-

²⁴ Appare pacifico, invece, che gli atti segretati siano visibili da parte del Difensore del vincolo e del Promotore di giustizia.

²⁵ Ad esempio, basti solo considerare la buona sintesi delle problematiche tutt'ora aperte che si trova nel commento dei due articoli di DC di P. Gefaell, in M. DEL POZZO — J. LLOBELL — J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali* (cf. nt. 20), 461-462 e 465-466, che fa pure esplicito riferimento ad alcuni Regolamenti di tribunali ecclesiastici regionali italiani.

²⁶ Non appare così risolutiva la proposta di nominare un avvocato d'ufficio alla parte che ne è sprovvista, per tutelarne il diritto alla difesa. Non solo tale provvedimento dovrebbe essere giustificato alla parte che fino a quel momento ha deciso di stare in giudizio da sola (e appare difficile farlo senza alcun riferimento alla prova sotto segreto, apparendo alquanto vaghe le formule che si potrebbero usare ad esempio con riferimento alla particolare complessità della causa o ad aspetti speciali delle prove raccolte); ma anche risulta non facile comprendere come l'avvocato possa svolgere adeguatamente il suo *munus* senza trattare con il suo assistito dell'elemento di prova posto sotto segreto, soprattutto laddove si tratti di un elemento decisivo per la definizione della causa.

portamenti poco responsabili di parti e testi che vogliano fare dichiarazioni giovevoli al proprio punto di vista ma sottraendole al contraddittorio; dall'altro soppesare l'effettiva importanza per la decisione dell'elemento che si vorrebbe segretato, considerandone l'incidenza sulla integrità almeno sostanziale del diritto di difesa dell'altro coniuge.

6.2 *Efficacia delle difese e celerità del processo*

Due aspetti che potrebbero giovare sia alla efficacia delle difese sia alla celerità del processo, potrebbero essere i seguenti.

Anzitutto quello di far effettivamente osservare il congruo (così lo definiscono il can. 1601 e l'articolo 240 §1 *DC*) tempo per la presentazione delle difese: non mancano infatti disposizioni che consentono di dare impulso alla causa, assegnandola alla decisione, anche in difetto della difesa scritta delle parti, come disposto dal can. 1606 e dall'articolo 245 *DC*.

Inoltre, quello di stabilire nel Regolamento del tribunale — per quanto da osservarsi con una ragionevole elasticità — un limite per l'ampiezza delle memorie da presentarsi da parte degli aventi diritto²⁷. Memorie molto ampie — tralattizie in diritto e puramente espositive degli atti in fatto — servono molto poco ai fini della discussione, comprensione e quindi decisione del caso; mentre memorie brevi e ra-

²⁷ Sia il can. 1602 §3, sia l'articolo 240 §2 *DC* dispongono (anche) in merito alla *extensionem* delle memorie delle parti. Le traduzioni di tale espressione non sempre convengono: in alcuni casi il termine è reso con «ampiezza» (ad esempio, edizione commentata del Codice a cura della redazione della rivista *Quaderni di diritto ecclesiale*), in altri con «stesura» (ad esempio M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali* [cf. nt. 20]). Appare più chiara e convincente l'interpretazione che fa riferimento all'ampiezza, intesa come lunghezza, quantità; mentre sembrerebbe strano che il Regolamento possa dettare norme in merito alla stesura intesa come attività di elaborazione, di scrittura, ossia quanto alle modalità di lavoro dell'estensore delle memorie. Detto in altre parole: una norma regolamentare potrebbe concernere il lavoro finale dell'estensore delle memorie, non già il come egli arrivi a confezionarlo.

gionate, che ne affrontino le difficoltà e ne discutano gli aspetti peculiari appaiono assai più efficaci nella dinamica processuale e più rispondenti alla funzione istituzionale che esse dovrebbero avere. Per quanto oggi, con gli strumenti informatici a disposizione, non sia difficile comporre atti anche molto lunghi in breve tempo, appare opportuno insistere sulla concisione e sulla perspicuità delle memorie²⁸, per quanto come detto con una ragionevole elasticità, perché ogni professionista ha un suo stile di scrittura e un suo metodo espositivo che non si può totalmente coartare.

6.3 Possibile snellimento nel passaggio alla discussione della causa

Infine, sempre nella logica di evitare inutili more nel processo, segnalo una prassi²⁹ che può avere una certa efficacia in merito. In caso di pubblicazione di atti dopo un supplemento istruttorio (dunque in occasione di una seconda o ulteriore pubblicazione di atti) può essere opportuno prevedere sia un termine più breve di quello convenzionalmente in uso per la prima pubblicazione³⁰ per prenderne visione, dichiarando contestualmente che — in difetto di nuove domande istruttorie nei termini — allo spirare di essi entrerà in vigore senza altre formalità la *conclusio in causa*, con l'inizio della decorrenza di un nuovo termine per la presentazione delle memorie difensive. Analogamente, rigettando una richiesta istruttoria ritenuta superflua o dilatoria dopo una prima o ulteriore pubblicazione degli atti, si potrebbe subito dichiarare anche la *conclusio in causa*, ritenendo la stessa *satis instructam*, come chiaramente consentono il can. 1599 §2 e l'articolo 237 §2 DC, per quanto con la cautela espressa nell'articolo 238.

²⁸ Vedi anche quanto si dirà sotto a proposito delle sentenze.

²⁹ Seguita, ad esempio, al tribunale Lombardo.

³⁰ Ad esempio, dieci giorni invece di trenta; oppure quindici invece di quaranta.

Appaiono abbastanza evidenti i guadagni di atti e di tempi che tali soluzioni consentono, nonché il loro effetto per così dire deterrente rispetto a istanze istruttorie solo dilatorie e volte a frapporre more al giudizio.

7. Fase decisoria

Quanto alla *fase decisoria* della causa gli aspetti di maggiore impatto di DC appaiono essere i seguenti, al di là del dato — di rilievo non solo dottrinale ma probabilmente anche storico, cioè necessitato dalla conoscenza di interpretazioni contrarie — dell'aver ribadito (cf. l'articolo 247), riportandone anche la definizione magisteriale, l'indispensabilità della certezza morale per poter emettere una decisione affermando la raggiunta prova della nullità del patto nuziale.

7.1 *Divieto di nuove nozze*

Una norma, da un lato nuova e opportuna, dall'altro che ha creato incertezze interpretative è quella contenuta nell'articolo 251, in tema di divieto di nuove nozze.

I pregi di tale norma³¹ sono l'aver evidenziato la non automaticità del divieto, la sua natura preventiva e il fatto che esso deve essere oggetto di valutazione del tribunale superiore indipendentemente dal proprio giudizio circa il merito della causa (cf., per questo ultimo aspetto, il §3).

L'aspetto problematico, che ha dato vita a prassi diverse nei tribunali italiani, deriva dalle modalità espressive dei due primi paragrafi dell'articolo 251: in caso di nullità di matrimonio per impotenza assoluta e per incapacità permanente, le nuove nozze sono vietate *inconsulto ipso tribunali* che emise la sentenza (§1); nel caso invece di nullità a causa di errore doloso o di simulazione del consenso, le nuove nozze non sono consentite *inconsulto Or-*

³¹ Per quanto segue, rimando al mio commento all'articolo 251 in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali* (cf. nt. 20), 483-484.

dinario loci dove il nuovo matrimonio dovrebbe essere celebrato (§2). Tale rigoroso parallelismo espressivo ha dato vita a prassi diverse, precisamente nel senso che, in alcune zone della Nazione, nei casi di impotenza e incapacità permanenti il divieto viene tolto dal tribunale che per primo emise sentenza affermativa sul tema. Sommessamente, mi sembra che tale prassi non sia giustificata, alla luce dei seguenti argomenti: a) la natura dell'atto di rimozione del divieto e di conseguente ammissione a nuovo matrimonio, che è un atto essenzialmente amministrativo, della potestà di governo; b) la non chiarezza circa il soggetto che toglierebbe il divieto riservato al tribunale (è il Collegio che emise la sentenza o il Vicario giudiziale?) e la sua potenziale maggiore distanza dall'interessato, che vive oggi magari in luogo assai lontano da quel tribunale; c) la incongruenza di avere, nel medesimo ordinamento e per il medesimo atto, due soggetti competenti a porlo, in alcuni casi il tribunale e in altri l'Ordinario. Mi sembra davvero un'inutile complicazione, foriera di difficoltà per i fedeli e apportatrice di potenziali incertezze³². Alla luce di quanto sin qui osservato, emerge che il riferimento al tri-

³² Poniamo il caso che un matrimonio sia stato dichiarato invalido per due motivi, con conseguente divieto, uno riconducibile al §1 dell'articolo 251 DC e uno invece al §2. Chi è legittimato a toglierlo? Se i due capi concernessero uno un coniuge e uno un altro si potrebbe dire che la questione si risolve alla luce di chi chiede la rimozione del divieto: se la chiede il soggetto che ha un divieto ai sensi del §1, si deve rivolgere al tribunale; se invece quello che ha un divieto ai sensi del §2 si deve rivolgere all'Ordinario della celebrazione. Ma se il divieto discendesse da due motivi riferibili uno a un paragrafo e uno ad un altro ma concernenti la medesima persona — ad esempio un soggetto che avesse ingannato l'altro circa la propria impotenza copulativa, che certo è anche una qualità personale — quale sarebbe l'autorità competente alla rimozione del divieto? Sia l'Ordinario sia il tribunale si potrebbe dire? Ma uno di loro potrebbe togliere il divieto la cui rimozione spetta all'altra autorità? L'interessato dovrebbe allora rivolgersi ad entrambe? Come si vede, la soluzione che si critica offre (anche solo da un punto di vista pratico) troppi problemi e complicazioni per essere considerata davvero conveniente.

bunale nel §1 dell'articolo 251 *DC* debba intendersi come istitutivo di un compito solo consultivo in relazione alla decisione dell'Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio, soggetto legittimato ad ammettere ad esso.

A tale proposito, mi permetto di suggerire una prassi che in alcuni casi — soprattutto quando si sa che alla definizione della causa con decisione esecutiva seguiranno subito nuove nozze, coonestando una situazione di matrimonio civile o di convivenza magari già in essere da molti anni — viene utilizzata presso il tribunale Lombardo. Tale prassi deriva dall'osservazione che il parere del tribunale viene di fatto in molti casi fornito dal Vicario giudiziale, soggetto che magari non faceva parte nemmeno del Collegio che appose il divieto. Collegio che sarebbe peraltro difficile da coinvolgere sul punto, se non con relative more (informare i giudici della questione, fornire loro gli atti da rivedere, fissare una riunione per la decisione); se non addirittura impossibile, per morte o pensionamento di uno o più dei suoi membri. Ebbene, soprattutto nei casi come detto dove si sa o si prevede (dagli atti) che nuove nozze siano imminenti, appare ragionevole la prassi che nella motivazione della sentenza, nella parte dove appunto si giustifica l'apposizione del divieto, il Collegio formuli subito i suggerimenti che intende dare all'Ordinario eventualmente richiesto della sua rimozione. Secondo tale prassi, non solo si risparmierebbe alla parte interessata un passaggio; ma soprattutto il suggerimento all'Ordinario verrebbe dato dal Collegio che decide la causa e che, per quelle concrete persone, rappresenta effettivamente il «tribunale», ossia il soggetto che ha esaminato e definito il loro caso.

7.2 Motivazione e deposito della sentenza

Nella prassi processuale, uno degli snodi dove talvolta si verificano dei dispendi di tempo è quello della motivazione e del deposito della sentenza. Una disposizione la cui osser-

vanza potrebbe concorrere a superare tale inconveniente è quella dell'articolo 254, soprattutto nel primo paragrafo dello stesso, dove si danno raccomandazioni del tutto opportune circa la sobrietà (evitando cioè sia prolissità sia eccessiva stringatezza) ma soprattutto circa la perspicuità della sentenza, nel senso che essa dovrebbe far comprendere alle parti come sia stato applicato il diritto al fatto.

Tale privilegio dell'aspetto sintetico e ragionato su quello puramente espositivo ha come obiettivo principale la qualità e la comprensibilità della decisione agli occhi dei suoi destinatari diretti, ma certo potrebbe concorrere anche a un più sollecito deposito delle motivazioni. Il concentrare la parte in diritto sui temi davvero nodali della causa³³ e il costruire la parte in fatto evidenziando (con sobri richiami agli atti³⁴) il percorso logico seguito dai giudici per raggiungere la loro conclusione potrebbero davvero consentire guadagni non solo di qualità ma anche di tempo.

Da parte di qualche tribunale italiano si sottolinea, proprio anche in funzione della migliore comprensibilità delle sentenze, l'opportunità di non citare nel testo latino le de-

³³ Diversamente dalle motivazioni delle decisioni della Rota Romana — che debbono conferire alla unitarietà della giurisprudenza canonica, nonché aiutare i tribunali inferiori anche con la messe di dottrina e giurisprudenza spesso riportate — quelle di un tribunale locale debbono solo giustificare il dispositivo. Inutili, quindi, motivazioni in diritto amplissime e generiche, che affrontano spesso questioni fuori tema o comunque irrilevanti per la decisione del caso concreto.

³⁴ Si trovano talora motivazioni *in facto* di varie decine di pagine, dove gli atti sono riportati quasi per intero, anzi talvolta con più occorrenze del medesimo passo, senza alcuna vera utilità e anzi a scapito dell'aspetto argomentativo che dovrebbe essere quello più caratterizzante una decisione giudiziaria. Ad esempio: cause di incapacità psichica dove dopo l'ampia esposizione delle deposizioni di parti e testi e l'ancor più ampia trascrizione di passi della perizia, si passa immediatamente al dispositivo, senza alcuno sforzo di ripresa sintetica della materia o di qualificazione propriamente canonica dei fatti e dei pareri clinici.

cisioni rotali ritenute significative per l'inquadramento del caso, bensì di fornirne una traduzione italiana o un fedele sunto, naturalmente accompagnato da un riferimento preciso che consenta per chi vuole di reperire e consultare il testo originale della sentenza del Tribunale Apostolico.

7.3 *Conformità equivalente o sostanziale*

Una delle novità universalmente riconosciute a *DC* è l'aver introdotto per la prima volta in un testo normativo canonico il concetto di conformità equivalente o sostanziale di due decisioni in materia di nullità matrimoniale, cosa avvenuta nell'articolo 291 §2. Non è qui il luogo né per tracciare la storia di tale istituto, né per discutere i problemi dottrinali che ruotano attorno alla sua esatta identificazione³⁵. Per quanto concerne lo scopo del presente contributo, posso solo osservare che, da quanto a mia conoscenza, il suo utilizzo in ambito italiano è stato molto prudente e svolto in forme condivisibili. Ossia dopo aver posto a tema la questione della conformità dei due capi ipotizzati come equivalentemente conformi; nonché funzionalmente a rendere giustizia in modo più celere ma rispettoso della realtà delle cose. Ciò, ad esempio, recuperando un capo deciso negativamente in primo grado, ma ritenuto più corrispondente alla effettiva volontà del contraente e quindi più correttamente identificato dal punto di vista canonico.

Si veda il seguente esempio: in primo grado venne trattato il caso di una donna che temeva che il marito non intendesse trasferirsi dal suo luogo di origine e coabitare costantemente con lei, essendo anche disposta a rompere il matrimonio laddove ciò non sarebbe avvenuto. La fattispecie venne proposta al tribunale di primo grado come condizione, per altro in modo equivoco, in quanto la condizione veniva definita come «futura», ma con riferimento al can.

³⁵ Cf., ad esempio, P.A. MORENO GARCÍA, *La conformidad de las sentencias*, Valencia 2012, 358.

1102 §2, che tratta delle condizioni *de praeterito* e *de presenti*: e in tale modo equivoco il dubbio venne concordato e la causa trattata. La decisione di primo grado rispose affermativamente al dubbio concordato. Dall'esame della causa fatto dai giudici di appello, emergeva però chiaramente che non si sarebbe trattato di una condizione in senso proprio, ossia sospensiva dell'efficacia del consenso e quindi *de futuro*, in quanto la donna aveva sopportato per diverso tempo la renitenza del marito al trasferimento, nel frattempo consumando il matrimonio, nonché vivendo periodi di saltuaria coabitazione con tratto coniugale e nella speranza che divenissero definitivi: in buona sostanza manifestando chiaramente di ritenersi sposata e di voler attuare quella stabile coabitazione che era il suo desiderio di moglie. Si sarebbe trattato, semmai, di una cosiddetta condizione risolutiva, che nella previgente codificazione sarebbe stata da ricondursi alle condizioni *contra substantiam matrimonii*; una figura che nella codificazione attualmente vigente non è più ricompresa, dovendo essere ricondotta a una delle possibili modalità di esclusione della indissolubilità, precisamente nella forma cosiddetta condizionata, eventuale, *si casus ferat*. La causa venne dunque ammessa in secondo grado ad esame ordinario; venne completata l'istruttoria e venne riformulato il dubbio, comprendendo anche i temi sia della esclusione della indissolubilità da trattarsi *tamquam in prima instantia*, sia della eventuale conformità di questo capo (laddove risolto positivamente) con quello deciso affermativamente in primo grado. La risposta del tribunale di secondo grado a tali domande fu affermativa, sia quanto alla prova dell'esclusione della indissolubilità, sia quanto al fatto che questa pronuncia si dovesse ritenere conforme a quella resa in primo grado in merito alla condizione (risolutiva) apposta dalla donna (capo di condizione «futura» che non venne però come tale confermato). Detto in altre parole: il fatto giuridico o principale venne ritenuto identico nelle due prospettazioni — ossia la volontà

della donna di non protrarre il legame coniugale in difetto di stabile coabitazione con il coniuge — anche se denominato con riferimento a capi di nullità formalmente diversi.

8. Il titolo XI della DC

Uno degli aspetti nei quali DC ha mostrato in concreto di voler riconoscere ed evidenziare la specialità del giudizio di nullità matrimoniale rispetto al giudizio contenzioso ordinario consiste nell'aver introdotto il *titolo XI* (articoli 263-268) fra quello relativo alla decisione di primo grado e quello relativo invece ai mezzi di impugnazione della sentenza. In particolare, nel titolo XI vengono richiamati due elementi tipici del giudizio di nullità matrimoniale, ossia la possibilità di conferma per decreto di una decisione affermativa emessa in primo grado di giudizio; nonché la possibilità di introdurre nel giudizio di appello un nuovo capo di nullità, contrariamente al divieto generale di proporre un nuovo *thema decidendum* nei gradi superiori di giudizio (cf. il can. 1639 §1), secondo il principio che il dedotto copre il deducibile.

Per quanto concerne l'applicazione concreta nei tribunali italiani, sono apparsi di particolare rilievo i chiarimenti contenuti nell'articolo 265, circa i decreti di conferma immediata della decisione di primo grado e di ammissione invece della causa ad esame ordinario³⁶. In particolare, circa

³⁶ Una rivista italiana ha recentemente dedicato un numero monografico alla stesura dei provvedimenti giudiziari canonici, dove tre articoli su quattro sono riservati al giudizio di secondo grado nelle cause di nullità matrimoniale: T. VANZETTO, «Alcuni criteri e suggerimenti per la stesura della sentenza del giudice nella decisione di una causa di nullità matrimoniale», *Quaderni di diritto ecclesiale* 27 (2014) 143-157; B. UGGÉ, «Il decreto di conferma di una sentenza affermativa», *ibid.* 27 (2014) 158-186; P. BIANCHI, «Il decreto di ammissione di una causa di nullità matrimoniale all'esame ordinario in secondo grado di giudizio», *ibid.* 27 (2014) 187-221; P. PAVANELLO, «Nota sulla sentenza nel processo di appello», *ibid.* 27 (2014) 222-226.

il secondo di essi emerge la necessità che tale decreto faccia comprendere con chiarezza ai suoi destinatari le ragioni che si oppongono a una conferma immediata della decisione di primo grado, consentendo alle parti di provvedere a colmare le lacune evidenziate (con nuova istruttoria e/o con osservazioni), se non disponendo subito d'ufficio gli atti istruttori che appaiano necessari prima di assegnare la causa alla decisione definitiva del secondo grado di giudizio.

Conclusioni

In conclusione si può affermare che *DC* è risultata uno strumento positivamente accolto nei tribunali ecclesiastici regionali italiani. Soprattutto se applicata da personale preparato e dedicato, essa può concorrere a una conduzione dei processi canonici di nullità matrimoniale più sicura e più snella, meno inceppata da errori o ritardi causati da imperizia o da manovre dilatorie.

Perfettibile come ogni strumento umano e in strutturale dipendenza dall'evoluzione della legge propriamente detta, è chiaro che anche *DC* avrà una sua parabola storica che potrà condurre non solo a un suo aggiornamento, ma anche a un suo eventuale superamento. Quello che è importante è che non venga contestualmente perso il patrimonio di conoscenze e di esperienze giuridiche — a servizio del vero e del bene e, quindi, pure di una ordinata prassi pastorale — che anche strumenti come l'Istruzione del 2005 concorrono a mediare.

PAOLO BIANCHI